PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 30 (Capitolato Allegato F)

Si dovra' dal concessionario stabilire lungo tutta la strada ferrata una linea di telegrafia elettrica, per l'esclusivo servizio della strada medesima, secondo il sistema che sara' da esso proposto ed approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Sulla stessa palificazione il Governo ha la facolta' di collocare ed esercitare a tutte sue spese altri fili per la propria corrispondenza ufficiale e per gli usi del commercio.

Finche' non avra' collocati questi suoi fili potra' gratuitamente valersi del telegrafo della ferrovia per la trasmissione dei dispacci ufficiali.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it